



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
BASILICATA  
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA  
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE  
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM.)**

**Deliberazione n.96/2018**

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED]  
VS ULTRACOMM**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta         | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola   | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi      | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena           | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| X     |      |
|       | X    |
|       | X    |
| X     |      |
| X     |      |

**DELIBERA N. 96/2018**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
[REDACTED] VS ULTRACOMM**

**(Prot. n. 3722/C del 19 aprile 2018)**

**IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA**

NELLA riunione del 18/12/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 296/18/CONS del 27 giugno 2018, recante: “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento alla entrata in funzione della piattaforma Conciliaweb*”;

VISTA l’istanza dell’utente [REDACTED], presentata in data 19 aprile 2018, prot. n. 3722/C, contro Ultracomm.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

### **1. La posizione della parte istante**

L’istante, in riferimento all’utenza telefonica *privata* n. [REDACTED], mediante formulario GUI4, protocollato in data 19/04/2018, ha lamentato la pratica commerciale scorretta della società Ultracomm che per il tramite di un operatore telefonico, presentatosi come dipendente Telecom, lo ha erroneamente indotto a sottoscrivere un contratto.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’utente ha dichiarato quanto segue:

- a. *“Ricevevo una telefonata da parte di un operatore telefonico, il quale si presentava in nome e per conto di Telecom. Mi esponeva gli sconti. Trovando interessante la proposta ho accettato”.*
- b. *“Dopo un po’ di giorni o mesi ricevevo una telefonata da Ultracomm che mi comunicava che io ero in debito con loro non avendo pagato le loro fatture”.*
- c. *“All’uopo chiamavo subito Telecom che mi comunicava che il contratto da me sottoscritto (con la registrazione) non era a loro favore e che nessuna tipologia di offerte tra quelle proposte dalla Telecom corrispondeva a quella a cui avevo aderito”.*
- d. *“Ho tentato più volte di contattare la società Ultracomm, anche tramite raccomandata, ma di contro nessuna risposta”.*

Mediante l’intervento di questa Autorità l’istante ha richiesto:

- i) *“identificativo dell’operatore con cui è stato stipulato il contratto”;*
- ii) *“telefonate ricevute dalla vostra operatrice per stipulare il contratto, in forma integrale (tutte le registrazioni)”;*
- iii) *“contratto in forma cartacea (mai ricevuto)”;*
- iv) *“debito contratto e bollette di riferimento (mai ricevute)”;*
- v) *“rescissione immediata del contratto”.*

## 2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore Ultracomm S.p.A. non ha depositato memorie nel corso dell'istruttoria.

## 3. Motivazione della decisione

Va rilevata l'inammissibilità di tutte le richieste formulate dall'istante in quanto estranee alla competenza dell'Organo adito ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento. L'oggetto della pronuncia del Corecom è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Ciò posto, che ha carattere assorbente, si osserva che nel merito la domanda sarebbe comunque infondata, posto che l'utente ha rappresentato di aver ricevuto soltanto una telefonata con cui gli veniva richiesto il pagamento delle fatture emesse dalla società Ultracomm.

Di fatto, non ha subito alcuna lesione, atteso che non ha ricevuto materialmente alcuna fattura, alcun contratto scritto e né tantomeno richieste di pagamento scritte da parte di società di recupero crediti.

Pertanto la domanda appare generica e priva di fondamento.

Le spese di procedura si compensano integralmente tra le parti.

## 4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 presentata in data 19 aprile 2018, prot. n.3722/C, dall'utente [REDACTED] vs Ultracomm S.p.A.;

### Delibera

Il rigetto dell'istanza, per le motivazioni di cui in premessa, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRIGENTE  
Ing. Vincenzo Fiore

LA PRESIDENTE  
Giuditta Lamorte